

Causa T-192/01 R

Lior GEIE contro Commissione delle Comunità europee

«Procedimento sommario — Pagamento di obbligazioni contrattuali —
Provvedimenti provvisori — Urgenza»

Ordinanza del presidente del Tribunale 7 dicembre 2001 II-3659

Massime dell'ordinanza

1. *Procedimento sommario — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Danno grave ed irreparabile — Onere della prova (Art. 243 CE)*
2. *Procedimento sommario — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Danno grave e irreparabile — Danno economico — Situazione atta a porre a repentaglio l'esistenza della società richiedente — Valutazione con riguardo alla situazione del gruppo cui essa appartiene (Art. 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)*

1. Anche se per stabilire la sussistenza di un danno grave e irreparabile, nell'ambito di un procedimento sommario, non è necessario esigere che il verificarsi del danno sia dimostrato con assoluta certezza e anche se basta che il danno medesimo sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità, ciò non toglie che la richiedente resta tenuta a comprovare i fatti sui quali sarebbe basata la prospettiva di un siffatto danno grave e irreparabile.
2. Nell'ambito della valutazione di una domanda di provvedimenti provvisori da parte del giudice dell'urgenza, un danno di natura economica non può, in linea di principio, essere considerato irreparabile né difficilmente riparabile, dal momento che può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria. In applicazione di questi principi, un provvedimento provvisorio si giustificerebbe solo se risultasse evidente che, in mancanza di tale provvedimento, la richiedente si troverebbe in una situazione tale da porre in pericolo la sua stessa esistenza. Nell'ambito dell'esame relativo all'efficienza economica della richiedente, la valutazione della sua situazione di fatto può essere effettuata prendendo in considerazione, in particolare, le caratteristiche del gruppo al quale essa si collega col suo azionariato.

(v. punto 49)

(v. punti 50-51 e 54)